

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



**Région autonome Vallée d'Aoste**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Gouvernement régional**  
**Giunta regionale**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 27 dicembre 2007

In Aosta, il giorno ventisette (27) del mese di dicembre dell'anno duemilasette con inizio alle ore otto e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI**

e gli Assessori

**Sig. Alberto CERISE**

**Sig. Antonio FOSSON**

**Sig. Giuseppe ISABELLON**

**Sig. Leonardo LA TORRE**

**Sig. Aurelio MARGUERETTAZ**

**Sig. Ennio PASTORET**

**Sig. Laurent VIERIN**

Si fa menzione che l'Assessore Alberto CERISE interviene alle ore 8.21' dopo l'approvazione della deliberazione n. 3900.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3916** OGGETTO :

MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DEI POSTI, NELL'AMBITO DEI FABBISOGNI APPROVATI, AUTORIZZATI CON DGR 1629/2006, NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI, DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI MINIMI DEI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI STABILITI DALLE DGR 2213/2006, NONCHE' DELLA DGR 2916/2006 RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ESERCIZIO DELLA "COMUNITA' PROTETTA" PER PERSONE DISABILI IN MONTJOVET. APPROVAZIONE DEL CONSEGUENTE AUMENTO DI POSTI PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA DI MONTJOVET E IMPEGNO DI SPESA.

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e, in particolare, la lettera i) dell'art. 8, in base alla quale l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e, in particolare, l'art. 8 (Funzioni delle Regioni), che, fra l'altro, attribuisce alle Regioni le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali anche allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) ed in particolare l'art. 81 (Interventi in materia di solidarietà sociale) che prevede il finanziamento di un programma di interventi nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano;

Vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18, "Approvazione del Piano Socio-Sanitario della Valle d'Aosta per il triennio 2002/2004" e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera b), numero 10.6 che assegna alla Giunta regionale le funzioni e competenze in materia di servizi di interesse regionale per disabili psichici;

Richiamata la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, recante "Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008" e, in particolare, l'obiettivo n. 23 concernente il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, tra le cui azioni è previsto l'ampliamento dell'offerta di comunità protette per persone con disabilità, con particolare attenzione a quelle rivolte a persone prive del sostegno familiare in considerazione dell'innalzamento della loro aspettativa di vita e dell'invecchiamento delle loro famiglie;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1629 del 7 giugno 2007, recante "Determinazioni in merito al fabbisogno di posti nelle strutture residenziali adibite all'assistenza dei disabili psico-fisici previsto dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004", che fissa in 15 i posti disponibili nella struttura residenziale di Comunità protetta, di cui 10 per gli inserimenti continuativi residenziali e 5 per gli inserimenti temporanei, di "sollevio";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1266 dell'11 maggio 2007 recante "Approvazione dell'indicatore regionale della situazione economica di cui all'art. 4 della l.r. 18/2001 e all'obiettivo 20 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 4 agosto 2006, recante "Approvazione di requisiti organizzativi minimi dei servizi a favore delle persone disabili, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive

modificazioni e della DGR n. 2103 in data 21 giugno 2004. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 4594 in data 2 dicembre 2002”;

Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2916 del 7 ottobre 2006, concernente l'autorizzazione all'Associazione Servizi Assistenziali (A.S.A.) Onlus, di Montjovet per l'apertura e l'esercizio di una struttura socio-assistenziale sita nel comune medesimo, adibita a comunità protetta per disabili, ai sensi delle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2103/2004;

- n. 3127 del 25 ottobre 2006 concernente l'approvazione della convenzione con l'Associazione Servizi Assistenziali (A.S.A.) ONLUS di Montjovet, per lo svolgimento del servizio di accoglienza ed assistenza continuativo ai soggetti disabili presso la comunità protetta per disabili sita nel comune medesimo, per il periodo 30.10.2006/31.12.2008 e delle modalità di contribuzione degli utenti;

Considerato che i dieci posti disponibili presso la Comunità protetta per disabili, attiva dal 30 ottobre 2006, previsti per gli inserimenti continuativi residenziali risultano ad oggi esauriti in quanto si è proceduto nel corso dell'anno 2006 ad inserire quattro persone e nel 2007 sei persone;

Viste le richieste di inserimento continuativo residenziale pervenute al Servizio Disabili dalle équipes territoriali, che hanno determinato una “lista d'attesa” di quattro persone, in quanto non sono state ancora soddisfatte, sebbene siano state valutate come accoglibili dal competente Ufficio, a causa dell'indisponibilità di posti;

Preso atto della nota inviata al Servizio Disabili dall'Associazione Servizi Assistenziali (A.S.A) ONLUS, ente gestore della Comunità protetta di Montjovet, protocollo n. 45913/ASS del 26/11/2007, con la quale si riferisce che è giunta nel corso del 2007 una sola richiesta di inserimento temporaneo, per un periodo di venti giorni, e che per la disponibilità riservata al “sollevio” non c'è stato interesse da parte dell'utenza;

Accertato dal competente Ufficio che non sono pervenute, nel mese di novembre 2007, all'ente gestore del servizio richieste di inserimento temporaneo;

Atteso che la citata DGR n. 1629/2006 fissa, come si è detto, in numero di quindici i posti disponibili nella struttura residenziale di Comunità protetta e che nell'ambito di tali posti, già autorizzati ai sensi di legge, occorre rivedere la ripartizione tra posti destinati alla residenza stabile e posti destinati al sollevio alle famiglie;

Ravvisata pertanto la necessità di incrementare, nell'ambito dei 15 posti previsti presso la Comunità Protetta di Montjovet, da dieci a quattordici quelli destinati agli inserimenti continuativi residenziali e di portare da cinque a uno i posti destinati all'inserimento temporaneo di “sollevio”, in considerazione, come si è detto:

- dei bisogni provenienti dal territorio, relativamente all'anno 2007, segnalati dalle competenti équipes;
- della conseguente “lista di attesa” per gli inserimenti continuativi residenziali, agli atti del Servizio competente;
- del sostanziale non utilizzo da parte dell'utenza dei posti riservati agli inserimenti temporanei, per il “sollevio”, nel periodo compreso fra novembre 2006 e novembre 2007;

Considerato inoltre che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2213/2006, nel capitolo “Strutture protette a carattere comunitario. Comunità Protetta”, paragrafo “Funzionamento” del proprio allegato prevede che 1/3 dei posti previsti per la Comunità Protetta deve essere riservato agli inserimenti temporanei per situazioni di emergenza o di sollievo alle famiglie;

Atteso che tale previsione è da ritenersi superata, proprio alla luce delle constatazioni sopra indicate e della necessità di fornire adeguate risposte ai sopravvenuti bisogni espressi dalla realtà territoriale;

Considerato pertanto opportuno, alla luce di quanto sinora espresso, modificare il richiamato paragrafo “Funzionamento” del capitolo “Strutture protette a carattere comunitario. Comunità Protetta”, dell’allegato alla sopra citata DGR 2213/2006, nel senso di prevedere che almeno un posto debba essere riservato all’inserimento temporaneo per situazioni di emergenza o di sollievo alle famiglie;

Atteso che da quanto sinora evidenziato emerge che le modificazioni in esame non producono effetti sul numero di posti già autorizzati dall’Amministrazione regionale ai sensi di legge e che pertanto esse non determinano cambiamenti rispetto ai fabbisogni determinati con la citata DGR n. 1629/2006;

Considerato altresì opportuno modificare la citata DGR n. 2916/2006, che, autorizzando l’Associazione Servizi Assistenziali (A.S.A.) Onlus, di Montjovet, all’apertura e all’esercizio della comunità protetta per disabili, fissa i posti per il sollievo in numero di cinque (a fronte di un numero massimo di posti pari a quindici) in modo tale da prevedere che i posti destinati al sollievo siano ridotti a uno;

Ritenuta congrua, da parte del competente Ufficio del Servizio Disabili, la spesa di Euro 219.000,00 (duecentodiciannovemila/00), IVA compresa, per l’inserimento continuativo residenziale di ulteriori quattro persone oltre alle dieci già inserite, importo calcolato sempre a partire dal costo giornaliero di 150,00 Euro a persona, già stabilito con la citata DGR n. 3127/2006;

Ritenuto opportuno approvare specifiche modalità di contribuzione alla luce della deliberazione della citata Giunta regionale n. 1266/2007, nonché dell’esperienza maturata e delle peculiarità dei servizi di cui trattasi, come da allegato A che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio, degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 9 febbraio 2007, concernente “Variazione al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2007 e per il triennio 2007/2009 per il prelievo dal Fondo regionale per le Politiche Sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione”;

Richiamati gli obiettivi 152202 “Gestione degli interventi per lo sviluppo e l’integrazione sociale delle persone disabili”;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Disabili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli

13, comma 1, lettera “e” e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, sig. Antonio Fosson, ad unanimità di voti favorevoli

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per i motivi in premessa indicati, che nell’ambito dei 15 posti previsti presso la Comunità Protetta di Montjovet, come indicato nella DGR n. 1629 del 7 giugno 2006, recante “Determinazioni in merito al fabbisogno di posti nelle strutture residenziali previsto dalla legge regionale 4 settembre 1001, n. 18 recante approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004” (posti già autorizzati con la DGR n. 2916 del 7 ottobre 2006, recante “Autorizzazione all’Associazione Servizi Assistenziali (A.S.A.) Onlus, di Montjovet per l’apertura e l’esercizio di una struttura socio-assistenziale sita nel comune medesimo, adibita a comunità protetta per disabili, ai sensi delle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2103/2004”), quattordici posti siano riservati agli inserimenti continuativi residenziali e uno all’inserimento temporaneo di “sollievo” alle famiglie;
- 2) di approvare la modifica del paragrafo “Funzionamento”, del capitolo “Strutture protette a carattere comunitario - Comunità Protetta”, dell’Allegato alla DGR n. 2213 del 4 agosto 2006, recante “Approvazione di requisiti organizzativi minimi dei servizi a favore delle persone disabili, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni, e n. 2103 in data 21 giugno 2004”, che recita:  

“Funzionamento

Il Servizio è residenziale, funzionante nell’arco delle 24 ore e per tutto l’anno.

La comunità protetta può ospitare da un minimo di 6 fino ad un massimo di 20 utenti in relazione alle dimensioni della struttura. Inoltre, 1/3 dei posti deve essere sempre riservato all’inserimento temporaneo per situazioni di emergenza o di sollievo alle famiglie.”

come segue:

“Funzionamento

Il Servizio è residenziale, funzionante nell’arco delle 24 ore e per tutto l’anno.

La comunità protetta può ospitare da un minimo di 6 fino ad un massimo di 20 utenti in relazione alle dimensioni della struttura. Inoltre, almeno un posto deve essere riservato all’inserimento temporaneo per situazioni di emergenza o di sollievo alle famiglie.”;
- 3) di approvare la modifica del punto 1. del deliberato della DGR n. 2916 del 7 ottobre 2006, concernente l’autorizzazione all’Associazione Servizi Assistenziali (A.S.A.) Onlus, di Montjovet per l’apertura e l’esercizio di una struttura socio-assistenziale sita nel comune medesimo, adibita a comunità protetta per disabili, ai sensi delle leggi

regionali 25 gennaio 2000, n. 5 e 4 settembre 2001, n. 18 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2103/2004, che recita

“ 1. di autorizzare l' Associazione Servizi Assistenziali (A.S.A.) (...) per un massimo di 15 (...) posti, di cui 5 (...) per il c.d. “sollievo”, (...)”

come segue

“1. di autorizzare l' Associazione Servizi Assistenziali (A.S.A.) (...) per un massimo di 15 (...) posti, di cui almeno 1 (uno) per il c.d: “sollievo”, (...)”;

- 4) di dare atto che le modifiche di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) non producono effetti sul numero di posti già autorizzati dall'Amministrazione regionale ai sensi di legge e che pertanto esse non determinano cambiamenti rispetto ai fabbisogni determinati con la citata DGR n. 1629/2006;
- 5) di approvare, per i motivi in premessa esposti, il conseguente aumento, da dieci a quattordici, dei posti presso la comunità protetta sita in Montjovet, gestita da “Associazione Servizi Assistenziali (ASA) – ONLUS”, con sede in Montjovet, fraz. Brun, 16, in forza della DGR n. 3127 del 25 ottobre 2006, per lo svolgimento del servizio di accoglienza ed assistenza continuativo a soggetti disabili psicofisici, ampliamento che comporta la spesa complessiva ulteriore di Euro 219.000,00 (duecentodiciannovemila), IVA compresa, e la contestuale riduzione da cinque a uno dei posti per il cosiddetto “sollievo”;
- 6) di approvare le “Modalità di contribuzione degli utenti inseriti in maniera continuativa presso la Comunità protetta per disabili”, come da allegato A che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
- 7) di impegnare la spesa complessiva ulteriore di Euro 219.000,00 (duecentodiciannovemila) per l'anno 2008 sul capitolo 61311 “Oneri per convenzioni con organismi non profit” – Richiesta n. 4147 “Gestione strutture e servizi in convenzione” del Bilancio pluriennale 2007/2009 della Regione, che presenta la necessaria disponibilità.

MTB

**MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI INSERITI IN MANIERA CONTINUATIVA PRESSO IL SERVIZIO RESIDENZIALE “COMUNITÀ PROTETTA” GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI (A.S.A.) ONLUS”.**

**1. CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO RESIDENZIALE COMUNITÀ PROTETTA**

- 1.1 Il calcolo della contribuzione per il servizio denominato Comunità Protetta viene effettuato sulla base dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1266 in data 11 maggio 2007.
- 1.2 Ciascun utente può presentare, nel periodo di validità della dichiarazione in base alla quale è calcolato l’IRSE (ovvero un anno dalla data di sottoscrizione riportata sull’ISEE), una nuova dichiarazione qualora vi siano state variazioni nelle condizioni familiari ed economiche. La contribuzione calcolata sulla nuova dichiarazione ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della dichiarazione stessa.
- 1.3 Gli utenti che si rifiutano di produrre la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) devono corrispondere la quota di contribuzione prevista per il servizio di cui si avvalgono.
- 1.4 Deroghe al sistema di partecipazione alle spese sono ammesse nel caso di motivate richieste di esenzione o di riduzione delle contribuzioni presentate dalle assistenti sociali territorialmente competenti, nel caso in cui ai familiari facenti parte del nucleo anagrafico non rimanga, in caso di fruizione del servizio scelto, almeno l’ammontare del minimo vitale previsto per l’anno in corso.

**2. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO RESIDENZIALE COMUNITÀ PROTETTA**

- 2.1 Il calcolo della contribuzione per l’accesso al servizio residenziale Comunità Protetta avviene sulla base dell’Indicatore Regionale della situazione Economica (IRSE) di cui alla DGR 1266/2007. All’IRSE dell’utente, vengono sommati gli importi delle rendite INAIL, dei contributi di cui alla l.r. 11/1999, delle pensioni non assoggettate ai fini Irpef e i redditi prodotti all’estero percepiti dal beneficiario del servizio.
- 2.2 La quota giornaliera a carico dell’utente è calcolata considerando l’IRSE dell’utente con le aggiuntive regionali a cui va sottratta la franchigia di 1.500,00 Euro. La quota giornaliera a carico dell’utente risulta dalla divisione dell’importo ottenuto diviso per 365. L’Amministrazione regionale provvede a versare mensilmente all’Associazione Servizi residenziali (A.S.A.) la differenza tra la capacità contributiva giornaliera di ogni utente e l’importo previsto.

### **3 DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO**

- 3.1 In caso di ricovero ospedaliero, soggiorno climatico, soggiorno riabilitativo, cure termali o cicli di riabilitazione, l'utente mantiene il diritto alla conservazione del posto presso la struttura e, a partire dal 21° giorno di assenza, la quota giornaliera per il pagamento del servizio è ridotta del 20%.
- 3.2 In caso di rientro programmato a domicilio (ovvero di rientro con pernottamento dell'ospite al proprio domicilio ovvero a quello dei suoi familiari o per soggiorni con i propri familiari, anche più volte nel corso dell'anno, sulla base del progetto individualizzato dell'ospite) l'utente mantiene il diritto alla conservazione del posto presso la struttura in cui è inserito e, a partire dal 6° giorno di assenza, per ciascun rientro, la quota giornaliera per il pagamento del servizio è ridotta del 20%.
- 3.3 Le assenze per rientro programmato a domicilio, la partecipazione ai soggiorni marini, le assenze per cure termali o cicli di riabilitazione non possono superare i 90 giorni complessivi nel corso dell'anno.

### **4. MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLA SOMMA PER SPESE PERSONALI.**

- 4.1 Gli utenti del servizio residenziale continuativo Comunità Protetta fruiscono di una franchigia per le esigenze personali di qualsiasi tipo pari ad Euro 1.500,00 annuali.
- 4.2 La franchigia di Euro 1.500,00 annuali viene utilizzata, secondo la propria responsabilità, dall'utente ovvero dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, che si impegnano, con dichiarazione scritta, a fare uso di tale franchigia per le finalità di cui al precedente punto 4.1.
- 4.3 Qualora l'utente non disponga di tale cifra, l'Amministrazione Regionale si fa carico di tale quota versandola direttamente all'utente ovvero al soggetto deputato all'amministrazione della somma medesima.